

GIORGIO CANSACCHI

Professore ord. nell'Univ. di Torino

Procedimento di rettifica di stato civile e completamento del cognome con predicato nobiliare

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1958

Disp. 6^a, parte I, sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE

(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 13 giugno 1957, n. 2221 —
PIACENTINI *Presidente* — ARRAS *Relatore* — PET-
TINARI P. M. (conf.). — Radogna (avv. Labriola) -
Proc. Gen. Corte App. Bari e Proc. Gen. Corte di
cassazione.

Conferma App. Bari, 21 aprile 1956.

**Giurisdizione volontaria — Gravami — Provvedimenti
adottati sotto forma di sentenza — Impugnabilità
— Rettificazione di atti dello stato civile.**

**Stato civile — Rettificazione di atti dello stato civile —
Predicato nobiliare — Procedimento per accertare la
esistenza del titolo.**

Le norme che, per i procedimenti in Camera di consiglio, stabiliscono la irreclamabilità dei provvedimenti pronunciati in sede di reclamo (art. 739, ultimo comma, codice di proc. civile), riguardano soltanto i provvedimenti emessi sotto forma di decreto, laddove quelli presi sotto forma di sentenza, se non vi siano disposizioni speciali, trovano il loro regolamento nella disciplina propria delle sentenze. Pertanto, deve ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione la sentenza di appello che, in Camera di consiglio, ha pronunciato in tema di rettificazione di atti dello stato civile.

Nell'ambito di applicazione dello speciale procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile rientrano il completamento degli atti incompleti, la correzione degli errori materiali od omissioni, la ricostruzione degli atti mancanti, ma non l'accertamento della esistenza dei titoli nobiliari, al fine di potersi valere del predicato come parte del nome. Tale accertamento, ove il titolo nobiliare con annesso predicato non risulti di già nei

registri della Consulta Araldica, esige una pronuncia dell'Autorità giudiziaria nelle forme ordinarie, in sede di reclamo del titolo od attributo nobiliare nei confronti degli eventuali controinteressati e in ogni caso della Consulta Araldica.

Omissis. — *Motivi della decisione:* Se si dovesse seguire la definizione che della natura giuridica del provvedimento *de quo* ha dato la Corte di merito, di atto di volontaria giurisdizione, suscettibile di essere « in ogni tempo » modificato e revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso, si dovrebbe dichiarare senz'altro inammissibile il ricorso. Ed in questi sensi anzi vi è stata una pronuncia di questa Corte (sent. n. 2365 del 26 luglio 1952, in *Mass. Giur. ital.*, 1952, col. 627) che ha appunto negato la proponibilità del ricorso sostenendo che il provvedimento previsto dall'art. 168 R. D.-L. 9 luglio 1939, n. 1238, per la rettificazione degli atti dello stato civile rientra nella categoria dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, dei quali non è consentita la denuncia per cassazione (art. 739, ultima parte, codice di proc. civile).

Detti provvedimenti, infatti, sebbene presi dagli organi giurisdizionali e nonostante la denominazione del tutto impropria loro data di sentenza, hanno sostanzialmente e palesemente carattere amministrativo.

Il riesame della questione porta però a ritenere tale soluzione non esatta. Ad impedire che il provvedimento preso in Camera di consiglio dalla Corte d'appello, in sede di rettifica, possa configurarsi atto di volontaria giurisdizione, suscettibile di essere in ogni tempo revocato e modificato dal giudice che lo ha emesso sta la attribuzione allo stesso, oltre la denominazione, anche degli effetti giuridici che sono peculiari della sentenza, e, cioè, dell'effetto dichiarativo che si risolve nella produzione della cosa giudicata.

Gli art. 174 Ord. dello Stato civile e art. 454 codice civile prescrivono che non si possa procedere a rettificazione e ad annotazione in base a sentenza, se questa non è passata in cosa giudicata. La prescrizione non avrebbe senso se al provvedimento si dovesse attribuire carattere di mero atto amministrativo. Nel sistema della legge quindi la rettificazione, anche quando non consegue alla decisione di una controversia che determini

un mutamento dello stato d'una persona quale risulta dai registri dello stato civile, ma formi oggetto di domanda a sè stante, dà luogo ad un provvedimento che si conclude con una sentenza. Per ottenere la quale non è affatto necessario che il procedimento si svolga nelle forme del processo ordinario, potendo questa aversi, anche in assenza di tali forme, ogni volta che il giudice svolge un compito dichiarativo e l'effetto giuridico è la cosa giudicata.

Ora la sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta a regolamento di competenza, nè ad appello, nè a ricorso per cassazione, nè a revocazione per i motivi che sono rilevabili fino dal tempo in cui la sentenza è pubblicata (art. 342 codice di proc. civile giudicato formale), ed in tal caso l'accertamento in essa contenuto, fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi ed aventi causa (art. 2909 codice civile giudicato sostanziale). Ne consegue che il provvedimento di rettificazione, per il fatto stesso che è suscettibile di passare in autorità di cosa giudicata, è impugnabile con ricorso per cassazione, e l'accertamento in esso contenuto (soggetto a reclamo ed a ricorso e quindi non revocabile e modificabile dal giudice che ha emesso il provvedimento) una volta passato in autorità di cosa giudicata fa stato nei confronti di coloro che hanno domandato la rettificazione, ovvero sono stati parti nel giudizio o vi sono stati chiamati (art. 455 codice civile).

L'errore della Corte sta nell'aver ritenuto che i provvedimenti di Camera di consiglio siano tutti di giurisdizione volontaria e si concludano con provvedimenti che hanno sempre natura sostanziale di decreto, mentre la forma del procedimento in Camera di consiglio è adottata anche per procedimenti contenziosi, che si concludono con sentenza. Ora il regime della irreclamabilità dei provvedimenti pronunciati in sede di reclamo (art. 739, ultima parte, codice di proc. civile) e della revocabilità e modificabilità del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo ha emesso (art. 742 codice di proc. civile) è previsto solo per i provvedimenti emessi sotto forma di decreto, laddove quelli presi sotto forma di sentenza, sempre che non vi siano disposizioni speciali, trovano il loro regolamento nella disciplina propria delle sentenze. Deve perciò ritenersi che la

Corte d'appello di Bari ha pronunciato nella specie come giudice d'appello, e che la sua pronuncia è impugnabile per cassazione.

Ma il ricorso dichiarato ammissibile deve essere rigettato. La Corte di merito ha esattamente rilevato che, mediante la domanda di rettificazione di atti dello stato civile, il ricorrente ha mirato sostanzialmente a farsi attribuire, come parte del nome, un predicato nobiliare. Ora è esatto che a norma della disposizione transitoria XIV della Costituzione, i predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome, ma perchè ciò avvenga occorre che esista un titolo nobiliare con predicato. La dimostrazione della sua esistenza, ove non risulti dalla iscrizione dell'interessato nei registri della Consulta Araldica come legittimo investito del titolo od attributo con predicato (art. 1 R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442), richiede una pronuncia dell'Autorità giudiziaria in sede di reclamo del titolo od attributo nobiliare nei confronti degli eventuali controinteressati ed in ogni caso della Consulta Araldica (che non è stata soppressa dalla norma costituzionale) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che riconosca l'esistenza del titolo e dell'attributo nobiliare; dopo di che l'interessato potrà valersi del predicato come parte del nome. Esattamente quindi la Corte di merito ha deciso quando ha respinto l'istanza sotto il riflesso che nell'ambito di applicazione dello speciale procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile rientrano il completamento degli atti incompleti, la correzione degli errori materiali od omissioni, la ricostruzione degli atti mancati, ma non l'accertamento dell'esistenza dei titoli nobiliari, al fine di potersi valere del predicato come parte del nome, che dovrà richiedersi all'Autorità giudiziaria nelle forme ordinarie ed in ogni caso nei confronti della Consulta Araldica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato. — *Omissis.*

NOTA

Questa interessante sentenza della Corte di Cassazione deve essere segnalata per due massime: 1° per avere escluso che il provvedimento di rettifica di un atto di stato civile, di cui all'art. 168 del R. D.-L. 9 luglio 1939, n. 1238, sia un semplice « provvedimento di volontaria giurisdizione » (non suscettibile, quindi, di passare in giudicato), ed avere ammesso, invece, che esso è una vera e propria « sentenza », idonea ad assumere l'autorità della « cosa giudicata » (e quindi impugnabile anche con ricorso in Cassazione); 2° per avere escluso che il procedimento di rettifica, disciplinato negli art. 167 e segg., del suddetto R. D.-L. possa estendersi ad altri casi, oltre a quelli contemplati negli articoli surriportati, ed in particolare possa seguirsi per l'accertamento della spettanza di un predicato nobiliare e per la sua « cognomizzazione » in conseguenza dell'art. XIV delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Non mi soffermo sulla prima massima, opinabile in dottrina, e contrastata in giurisprudenza che ritengo, per altro, corredata, ad opera della Corte suprema, da solidi argomenti¹⁾; mi limito, invece, alla seconda, dalla quale ritengo di dovere dissentire, ancorchè appaia encomiabile l'intento della Suprema Autorità Giudiziaria di porre un argine al dilagare delle pratiche giudiziarie dirette a fare aggiungere al proprio cognome un predicato spesso « fasullo ».

La Corte suprema ha ritenuto, senza però darne esauriente

1) V. sul punto: Trib. Perugia, 4 luglio 1925, in *Rivista Araldica*, 1925, pag. 245; Corte d'appello Bologna, 10 luglio 1953, in *Foro pad.*, 1954, pag. 178; Cass. civ., 15 aprile 1943, in *Giur. ital.*, 1951, I, 1, 232.

Cfr., in dottrina: DE CUPIS, *I diritti della personalità*, Milano, 1950, pag. 209 e segg.; CICU, *Azione di rettificazione e azioni di stato*, in *Giur. compl. Cass. civ.*, 1949, vol. XXVIII (2° quadr.), pag. 300 e segg.; COVIELLO, *Dei giudicati di stato*, in *Arch. giur.*, 1891, pag. 202 e segg.; CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, I, Roma, 1951, pag. 24 e segg., nonché gli autori richiamati.

dimostrazione, che il provvedimento di rettifica di stato civile, a mezzo di sentenza emanata dal Tribunale in Camera di consiglio, sia esclusivamente limitata ai casi in cui si debba completare un atto di stato civile incompleto o correggere un errore materiale od un'omissione incorsa nell'ufficiale di stato civile o ricostruire un atto mancante. Allorché un ricorrente richiede al Tribunale la rettifica del proprio atto di nascita, nel senso che al suo cognome sia aggiunto il predicato del proprio titolo nobiliare, tale istanza — secondo la Corte suprema — sarebbe accoglibile soltanto in quei casi in cui il titolo nobiliare con annesso predicato già risulti annotato, in capo al ricorrente (o ai suoi ascendenti maschi), nei registri della Consulta Araldica²). Benché la Corte suprema non lo dichiarasse espressamente, se ne arguisce il ragionamento: in base all'art. 4 del R. D.-L. 20 marzo 1927, n. 442, gli ufficiali di stato civile avevano il dovere, stendendo un atto di stato civile concernente un individuo allegante un'attribuzione nobiliare (quale, per es., un predicato), di accertarne la spettanza attraverso la consultazione dell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana e dei suoi supplementi (compilato e distribuito a cura della Consulta Araldica del Regno sul fondamento dei provvedimenti nobiliari annotati nei registri araldici); se quindi, in ipotesi, un individuo debitamente iscritto negli elenchi o registri araldici, non avesse avuto menzione nel suo atto di nascita del predicato nobiliare, ad esso spettante, si sarebbe trattato di vera e propria « omissione incorsa nell'ufficiale di stato civile » o, quanto meno, di « incompletezza dell'atto », giacché i « predicati d'uso » fanno parte del cognome e sono divenuti per consuetudine secolare, più ancora del cognome stesso, espressioni individuatrici di determinate famiglie. Ammessa questa interpretazione restrittiva, dovrebbero escludersi dal procedimento di rettificazione le due se-

2) La dottrina ha prevalentemente ritenuta l'applicazione del procedimento camerale di rettifica per l'aggiunzione dei predicati nobiliari; v. in questo senso: CANSACCHI, *Le sentenze di accertamento nobiliare nell'attuale ordinamento dello stato italiano*, in *Riv. Araldica*, 1953, pag. 351; Id., *La « cognomizzazione » dei predicati nobiliari e la loro tutela giurisdizionale*, in *Giur. ital.*, 1954, IV, pag. 14 (dell'estratto); RELLINI-ROSSI, *La competenza dell'Autorità Giudiziaria italiana in materia nobiliare dopo la Costituzione del 1948*, in *Riv. Araldica*, 1953, pag. 351; MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione italiana*, Milano, 1957, pag. 148 e segg., con ampi richiami.

Anche la giurisprudenza delle Corti di merito segue, in prevalenza, questo indirizzo ed infatti moltissime sentenze (rimaste inedite) sono state emanate in questo senso.

guenti situazioni: 1^o quella del ricorrente, la cui famiglia al momento in cui veniva redatto il suo atto di nascita, non figurasse ancora nei registri nobiliari, per non avere i suoi ascendenti esperite le necessarie pratiche di riconoscimento del titolo nobiliare presso la Consulta Araldica del Regno; ma che, in seguito, conseguì tale riconoscimento; 2^o quella del ricorrente, la cui famiglia è insignita di titolo nobiliare con predicato e che ne può provare la spettanza, ma che non si curò, in periodo monarchico, di ottenere regolare riconoscimento dalla Consulta Araldica. Queste due situazioni non rientrerebbero in alcuno dei casi contemplati nell'art. 165 e segg. del R. D.-L. del 1939, n. 1238, e quindi — secondo la Corte suprema — non potrebbero beneficiare del procedimento camerale disposto dal suddetto R. D.-L.

Ad ovviare a tale lacuna la Corte suprema propone l'esperimento di un giudizio contenzioso con il contraddittorio dei controinteressati e, in ogni caso, della Consulta Araldica, rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Corte si richiama indubbiamente, nel proporre il procedimento contenzioso, sia all'art. 101 del codice di proc. civile, per il quale prevarrebbe nel nostro ordinamento processuale il « principio del contraddittorio », sia all'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, il quale prescriveva che qualsiasi contestazione in campo nobiliare fra soggetti diversi (per es., in tema di rivendicazione o di usurpazione di titoli nobiliari) deve seguire con il necessario contraddittorio della Consulta Araldica, a garanzia della Regia Prerogativa e per ottenere che la sentenza, passata in giudicato, faccia stato anche nei confronti della Consulta Araldica obbligando quest'ultima ad annotare nei registri araldici, a favore del vincitore, la riconosciutagli distinzione nobiliare.

Non mi pare che la tesi della Corte suprema sia accettabile, specialmente in considerazione delle innovazioni introdotte, nel nostro ordinamento giuridico, dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana³).

Alla suddetta tesi riterrei si possano elevare le seguenti obiezioni: a) dato che ancora attualmente la Magistratura è ritenuta competente a giudicare della spettanza di un titolo nobiliare (sia pure ai soli effetti dell'attribuzione del predicato come parte del nome), non scorgerei il motivo di ammettere questo giudizio di accertamento soltanto nell'ambito di un procedimento contenzioso e non in quello di un procedi-

3) Sulle conseguenze dell'entrata in vigore dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione repubblicana in materia araldica v. specialmente CANSACCHI, *La « cognomizzazione »*, cit., pag. 3 e segg. (dell'estratto); MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari*, cit., pag. 13 e seguenti.

mento camerale, allorchè anche con questo procedimento si ha il giudizio del Tribunale (competente nelle questioni di stato) e si verificano l'intervento e le conclusioni del Pubblico Ministero (quindi con massima garanzia di esame oculato ed alieno da collusioni delle parti private); b) non appare necessario il contraddittorio di eventuali controinteressati, giacchè il diritto a richiedere il completamento o la rettifica del proprio nome è un diritto personale di qualsiasi soggetto, che può farsi valere dal titolare del nome, indipendentemente dall'eventuale inerzia di altri membri della stessa famiglia o di altre famiglie aventi lo stesso cognome; che se poi vi fossero controinteressati lesi da un'eventuale pronuncia giudiziaria ottenuta a loro insaputa, essi potrebbero sempre impugnare tale pronuncia in contraddittorio con il titolare della medesima ed ottenerne la revoca; infine vi possono essere dei casi in cui non si rinverrebbero neppure dei controinteressati (si pensi, ad es., ad un individuo che è l'esclusivo titolare di un titolo con un determinato predicato); c) non pare tuttora esperibile il contraddittorio con la Consulta Araldica, sia perchè essa, in attesa della sua abolizione con legge ordinaria già prevista dall'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione, non è più funzionante (e quindi non ha più un interesse, connesso alla sua funzione, da patrocinare in giudizio), sia perchè essa interveniva nei giudizi in materia nobiliare, per esplicito disposto di legge (v. art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442), in rappresentanza della Regia Prerogativa, cioè per tutelare una funzione esclusiva della Corona, funzione che attualmente, in regime repubblicano, deve considerarsi cessata; d) in base all'articolo XIV delle disposizioni finali della Costituzione, essendo ormai i predicati ridotti a « parti del nome » ed avulsi dal titolo nobiliare, cui erano connessi, le questioni giudiziarie relative alla loro spettanza riflettono unicamente lo stato civile; appare, pertanto, più consono alla finalità dell'istanza il procedimento camerale di rettifica con l'intervento e la conclusione del Pubblico Ministero, che non un giudizio contenzioso con un organo statale di pretta funzione nobiliare, quale la Consulta Araldica del Regno; e) il contraddittorio della Consulta Araldica aveva ragione di essere, in periodo monarchico, in quanto la sentenza dava luogo all'iscrizione del titolo nobiliare ottenuto nei registri araldici, ma attualmente, in regime repubblicano, essendo disconosciuti i titoli nobiliari, nessuna ulteriore iscrizione sarebbe possibile; ne potrebbe sostenersi — a mio parere — un'iscrizione parziale, cioè del solo predicato, sia perchè le leggi regolanti il funzionamento della Consulta Araldica prevedevano l'annotazione del titolo nobiliare nella sua completezza storico-araldica, sia perchè non può l'interprete, in difetto di una legge specifica in oggetto, trasformare di suo arbitrio le funzioni

di un organo statale, da ufficio registratore di distinzioni nobiliari in quello di registrazione di « parti del nome », ai soli effetti dello stato civile 4); f) non mi pare, neppure, ricorrano fondate ragioni per ritenere che l'elencazione dei casi di esperibilità del procedimento camerale di rettifica, di cui all'articolo 165 e segg. del R. D.-L. del 1939, n. 1238, sia tassativa e non semplicemente esemplificativa. Il legislatore enumerò i casi che, secondo l'esperienza, più frequentemente ricorrevano, ma nello spirito della disposizione, diretta ad adeguare il documento ufficiale conservato negli uffici dello stato civile all'esatto *status* familiare dell'interessato, vedrei classificabili anche altre situazioni che il legislatore non previde, ma che la vita di relazione ha generate.

Una di queste situazioni è quella che si è prodotta con l'entrata in vigore dell'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione; poichè questa disposizione è posteriore all'articolo 167 del R. D.-L. del 1939, si comprende come questo articolo non abbia potuto menzionare, fra le cause giustificanti un provvedimento di rettifica, il caso dell'aggiunzione di predicato. D'altra parte, anche in periodo monarchico, se ai sensi del n. 8, art. 89 del R. D.-L. 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, si potevano annotare, in calce agli atti di nascita, i provvedimenti di riconoscimento o di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, per addivenire alla « rettifica » dell'atto di nascita, cioè per aggiungere al cognome il predicato riconosciuto o concesso, come parte del medesimo, si esperiva normalmente il procedimento della sentenza rettificante, emessa in Camera di consiglio; ciò documenta che questo procedimento si era generalizzato per tutti i casi in cui occorresse apportare una modificazione alle generalità dell'individuo, espresse nell'atto di nascita, ancorchè dette modificazioni fossero intervenute a seguito di fatti giuridici accaduti dopo la redazione originaria dell'atto. Che se poi si negasse la proponibilità del procedimento camerale (per non essere l'aggiunzione del predicato contemplata negli art. 165 e segg. del R. D.-L. del 1939) e la proponibilità del procedimento contenzioso (per non essere più funzionante la Consulta Araldica e quindi non più interessata al procedimento e per non esservi dei controin-

4) La Corte di Cassazione ha ammesso tuttora la ritualità del contraddittorio della Consulta Araldica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, e rappresentata dall'Avvocatura di Stato (v. sent. 16 febbraio 1956, della prima Sezione civile, in causa Rocco-Ferrante, per ora inedita). Il punto è dibattuto sia in dottrina che in giurisprudenza (v. per maggiori ragguagli: CANSACCHI, *La « cognomizzazione »*, cit., pag. 6 [dell'estratto] e note; MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari*, cit., pag. 156 e segg. e note).

teressati), si perverrebbe all'assurda conseguenza che il titolare di un predicato, pur avendo diritto di ottenerne la « cognomizzazione » come parte del proprio nome, non avrebbe modo di realizzare giuridicamente il suo diritto ⁵⁾.

Concludendo, mi pare che anche in sede camerale, e previo l'intervento e le conclusioni del Pubblico Ministero, il Tribunale sia competente ad accertare, pregiudizialmente, la spettanza di un titolo nobiliare con predicato al fine di ordinare la rettifica dell'atto di stato civile e non occorra instaurare, all'uopo, un separato giudizio in contenzioso, con il contraddittorio di eventuali controinteressati e della Consulta Araldica ⁶⁾, avente per oggetto, in via principale, l'accertamento della spettanza del predicato richiesto.

⁵⁾ V. specialmente le considerazioni al riguardo della sentenza 25 luglio 1949 del Tribunale di Napoli (riport. in *Rivista Araldica*, 1950, pag. 121).

⁶⁾ La Consulta Araldica non è stata automaticamente abolita dall'art. XIV delle disposizioni finali della Costituzione (tant'è che lo stesso articolo preannuncia una legge ordinaria che la dovrà — *cioè in futuro* — abolire); essa, però, non è più funzionante essendo venuta meno la sua attività di organo statale indirizzato al riconoscimento e alla registrazione dei titoli nobiliari. Funziona tutt'ora soltanto più l'Ufficio Araldico, come ufficio stralcio e archivio. Dato ciò, non si scorge come possa ancora ammettersi un contraddittorio della Consulta Araldica nelle procedure giudiziarie in materia di accertamento o di contestazione di predicati; mancherebbe, al riguardo, l'interesse processuale dello Stato (di cui la Consulta Araldica è l'organo), sia perchè fra gli interessi dello Stato repubblicano non vi è più quello di salvaguardare la Regia Prerogativa Nobiliare, sia perchè, non venendo più ufficialmente riconosciuti e registrati i titoli nobiliari, viene a mancare la necessità di ottenere una sentenza che faccia stato anche nei confronti della Consulta Araldica agli effetti di tale registrazione. L'interesse dello Stato repubblicano è ormai limitato alla corretta tenuta dello stato civile, ma in quest'ambito è competente il Pubblico Ministero e non la Consulta Araldica. Il mancato interesse processuale dello Stato italiano, nel suo attuale regime, è, d'altra parte, comprovato dall'atteggiamento tenuto dalla Avvocatura di Stato (che rappresenta in causa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenuta a nome della Consulta Araldica); in tutti i processi civili in cui si ebbe il contraddittorio della suddetta Presidenza, l'Avvocatura di Stato non prese conclusioni specifiche, ma si « rimise alla decisione dell'organo giudiziario »; il che significa che non aveva più alcun interesse in proprio da fare valere.